CONTRATTO PER SORVEGLIANZA SANITARIA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, di seguito denominata "A.S.L.", rappresentata dal Direttore dell'U. O. S. C. Affari Generali dott.ssa Annamaria Ruffo, autorizzata alla stipula del presente contratto con deliberazione n. 623 del 15 maggio 2014, domiciliata per la carica, presso la sede legale dell'A.S.L. sita in Via Unità Italiana n. 28 -81100 - Caserta - Partita Iva n. 03519500619;

E

Il Convitto Nazionale Statale Giordano Bruno, di seguito denominato datore di lavoro, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Rocco Gervasio, este dell'Istituto sita in via San Francesco d'Assisi n. 119 – 81024 Maddaloni - P. Iva - C. F. n. 80004990612;

Premesso

- che il datore di lavoro ha richiesto all'A.S.L. la designazione del dott. Lanzante Ubaldo quale medico competente, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D. l. vo 9/04/2008 n. 81, integrato e modificato dal D. lg. 03/08/2009 n. 106, da effettuarsi presso gli ambienti di lavoro del richiedente;
- che l'attività richiesta è regolata dall'art. 58 del vigente CCNL, quadriennio 1998-2001, della Dirigenza Medica e Veterinaria che la qualifica come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio e regolamenta i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi;

Dato atto del parere favorevole, espresso dall'Ufficio A.L.P.I., allo svolgimento dell'incarico di medico competente da parte del dott. Lanzante Ubaldo, ai sensi della normativa vigente e del regolamento aziendale;

Si conviene e stipula quanto segue:

- Art.1) La narrativa è patto ed abbiasi per integralmente trascritta e riportata; Art.2) L'A.S.L. autorizza il proprio dirigente medico **dott. Lanzante Ubaldo** a svolgere la sorveglianza sanitaria presso le strutture del datore di lavoro. Detto medico competente effettuerà tutte le prestazioni necessarie e prescritte dagli articoli 25 e 41 del Dl.gs n. 81/08 integrato e modificato dal Dl.gs n. 106/09, che di seguito si riassumono:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
 l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- f) collabora con il datore di lavoro e con servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazioni nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- g) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Dl. gs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- h) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

- i) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- j) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- k) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell' attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- m) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.l. gs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini

- della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- n) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dell'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- o) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
- Art. 3) Il datore di lavoro, a sua volta, si impegna:
 - a) ad incaricare un proprio dipendente per i rapporti con il medico competente; tale incaricato avrà la responsabilità dei rapporti tra il medico ed il datore di lavoro in sede referente e non decisionale;
 - a fare in modo, sotto la propria responsabilità, che i dipendenti chiamati a visita, si presentino puntualmente alla convocazione;
 - c) a fornire al medico competente tutte le informazioni previste dalla legislazione vigente ed indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.
 - d) alla raccolta del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali, da parte del medico competente, ai sensi della legge n. 675/96 e n. 81/2008.
- Art. 4) Il monte orario annuo è determinato in 50 (cinquanta) ore complessive. Il conseguente compenso annuo dovuto, di complessivi €. 3.000,00 (tremila/00) Irap inclusa, dovrà affluire, con pagamenti semestrali, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa fattura, al Servizio Funzioni Economiche e

Finanziarie della A.S.L., ai fini dei successivi adempimenti di ripartizione, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti. Detto pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando gli estremi della fattura.

Art. 5) Il presente contratto, da registrarsi in caso d'uso e a spese della parte richiedente, ha la durata di **tre anni**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza, su espressa richiesta del datore di lavoro.

Ciascuna parte può recedere mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi.

Art.6) Per eventuali controversie, discendenti dall'esecuzione o interpretazione della presente convenzione e non bonariamente componibili sarà competente il Foro di Caserta.

Consta la presente di n. 6 facciate numerate dal n. 1 al n.6

Caserta, N 11 3 SET. 2021

Azienda Sanitaria Locale Caserta

Il Direttore U.O. S.C. AA. GG.

Dott. ssa Ruffo Annamaria

Convitto Nazionale Giordano Bruno

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gervasio Rocco